

ACCORDO TERRITORIALE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER L'EROGAZIONE DA PARTE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IN REGIME DI SUSSIDIARIETÀ A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2023/2024

in attuazione dell'art. 7 c. 2 del D.lgs. n° 61 del 13 aprile 2017

VISTE le disposizioni normative relative al sistema nazionale di istruzione e formazione di secondo ciclo, in particolare il Capo III del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTE:

- la Legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- la Legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 30 "Qualità, innovazione e internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";

VISTI

- l'Accordo 155/CSR del 1° agosto 2019, relativo all'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle Figure di riferimento per le Qualifiche e i Diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi delle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (di seguito: leFP) di cui all'Accordo 137/CSR del 27 luglio 2011;
- l'Accordo in Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 18 dicembre 2019 relativo alle tabelle di confluenza tra Qualifiche e Diplomi professionali e l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di leFP;

VISTI gli atti regolamentari del sistema unitario regionale di Istruzione, Formazione e lavoro della Lombardia concernenti la leFP, in particolare:

- la D.G.R. del 26 ottobre 2011, n. 2412 "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di leFP nonché dei servizi per il lavoro";
- il D.D.G del 13 novembre 2012, n. 10187 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'Albo regionale degli accreditati per i servizi di leFP – sezione A – in attuazione della D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011";
- il D.D.U.O del 20 dicembre 2013, n. 12550 "Approvazione delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di leFP di secondo ciclo (art. n. 22 della L.R. n. 19/07)";
- il D.D.S. del 28 luglio 2014, n. 7214 "Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di

leFP di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del D.D.U.O. n. 12550 del 20/12/2013.”

- il DDG dell'8 novembre 2019, n. 16110 recepimento dell'Accordo 155/CSR 1° agosto 2019 e relativi allegati, assunti come standard minimi per la progettazione formativa, i processi di valutazione, di riconoscimento dei crediti e di certificazione dei titoli in esito ai percorsi di leFP avviati a partire dall'anno scolastico formativo 2020-21, sia per l'offerta ordinaria erogata dalle Istituzioni Formative, sia per quella sussidiaria erogata dagli Istituti Professionali (di seguito: IIPP);
- la DGR del 3 giugno 2020, n. 3192 approvazione del nuovo Repertorio regionale delle Figure di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, le relative competenze tecnico professionali e quelle culturali di base, dei nuovi modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di leFP ex Accordo 155/CSR 1° agosto 2019;
- il D.D.U.O. del 7 luglio 2021, n. 9249 “Linee guida – corso annuale di leFP per l'accesso all'esame di Stato ex art. 15, c. 6 D.lgs. n. 226/05 – a.s. 2021-22;
- la D.G.R. del 23 dicembre 2015, n. 4676 “Disciplina dei profili formativi del contratto di Apprendistato”, di recepimento delle disposizioni del D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, c. 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- la D.G.R. del 29 dicembre 2015, n. 4700 di attuazione del sistema duale nell'ambito dell'leFP “Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia per l'avvio della linea due del progetto sperimentale recante azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'leFP”.
- la DGR del 22 ottobre 2012, n. 9380 “Approvazione del modello e delle procedure per il sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale in Regione Lombardia”;
- il DDUO 20 dicembre 2012, n.12453 “Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata”;
- la DDG del 12 novembre 2020, n. 13773 “Accreditamento delle Istituzioni scolastiche che offrono percorsi di leFP in via sussidiaria per l'a.s. 2021-22 ai sensi dell'Accordo territoriale sottoscritto il 21 dicembre 2018 e successiva integrazione tra Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale (di seguito: USR) per la Lombardia”;

VISTO il nuovo dispositivo regolamentare dell'Istruzione Professionale e in particolare il D.lgs. del 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale nel rispetto dell'art. 117 Cost., nonché raccordo con i percorsi dell'leFP, a norma dell'art. 1, cc. 180 e 181, lett. d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTI i decreti attuativi del D.lgs del 13 aprile 2017 n. 61, in particolare:

- il D.l. del 17 maggio 2018, inerente “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di leFP e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di leFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;
- il DM del 24 maggio 2018, n. 92 inerente “Regolamento recante ai sensi dell'art.3 c. 3 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61”;
- il DM del 24 agosto 2021, n. 267 “Adozione del “certificato di competenze” di cui all'art. 5 c. 1, lettera g) del D.lgs. 13 aprile 2017, n 61 nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13”;

- il DM del 23 dicembre 2021, n. 358 concernente la definizione “dei criteri e delle modalità per l'organizzazione e il funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali, ai sensi dell'art. 7, c. 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

VISTI gli atti regolamentari concernenti il sistema dell'Istruzione degli adulti, in particolare:

- il DPR 29 ottobre 2012, n. 263, “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti (di seguito: CplA), ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, c. 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.I. 12 marzo 2015 di adozione delle “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei CplA”;

VISTE le disposizioni relative al sistema nazionale di certificazione, in particolare:

- il D.lgs 16 gennaio 2013 n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, cc. 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- il D.M. 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13”;
- il D.I. 5 gennaio 2021 recante “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze” e relativi allegati;

VISTE le disposizioni relative ai passaggi reciproci tra i percorsi di Istruzione professionale e quelli di leFP:

- l'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, REP. Atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di leFP compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta leFP, e viceversa, in attuazione dell'art.8, c. 2, del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61”, recepito dal Ministero dell'Istruzione con DM 22 maggio 2018 n° 427;
- l'Accordo 156/CSR del 10 settembre 2020, recepito con DM del 7 gennaio 2021, n. 11, concernente i passaggi reciproci tra i percorsi di Istruzione professionale e quelli di leFP, in applicazione di quanto concordato al punto 7 dell'Accordo 155/CSR 1° agosto 2019;

VISTI gli atti e Accordi nazionali sul sistema duale, in particolare:

- il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 inerente la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, c. 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il D.I. del 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, c. 1, del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81”;
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 24 settembre 2015 relativo all'attuazione del progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'leFP”;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito PNRR), in particolare l'Investimento 1.4. della Missione 5 - Componente 1) sul Sistema duale;

CONSIDERATO che:

- il D.lgs. n. 61/2017 demanda ad uno specifico Accordo territoriale la declinazione delle modalità dell'offerta sussidiaria e degli organici raccordi tra Istruzione professionale e leFP;
- il D.I. del 17 maggio 2018, ex art. 7 c. 1, recepito previa Intesa in Conferenza Unificata, ridefinisce le modalità e le condizioni generali dell'offerta sussidiaria di leFP da parte degli IIPP come regolamentate dalle "Linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli IIPP e i percorsi di leFP" ex DM n. 4 del 18 gennaio 2011, con specifico riferimento a:
 - obbligo di accreditamento regionale delle istituzioni scolastiche di Istruzione professionale, comprese quelle ex, art. 4 c. 6 del D.P.R. n. 263/2012 in rete con i CplA che offrono percorsi di secondo livello di Istruzione degli adulti, che erogano un'offerta di leFP;
 - riferimento agli standard formativi e alla regolamentazione regionale della leFP;
 - rispetto delle specifiche identità dei diversi percorsi di leFP e Istruzione professionale;
 - costituzione di classi composte da studenti che scelgono all'atto di iscrizione di seguire i percorsi di leFP;
 - costituzione qualitativa dell'organico del personale docente coerente con gli standard formativi dell'ordinamento di leFP;
 - raccordo con il sistema di istruzione degli adulti con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento permanente dei cittadini anche attraverso percorsi di leFP ad essi appositamente rivolti nel rispetto delle norme contenute nel regolamento adottato con DPR del 29 ottobre 2012 n. 263 e nelle linee guida adottate con D.I. del 12 marzo 2015;
- il D.I. del 24 maggio 2018, n. 92 "Regolamento recante disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di Istruzione Professionale (...) nonché raccordo con i percorsi dell'leFP", all'art. 8 cc. 1 e 2 richiama la correlazione tra Qualifiche e Diplomi professionali con gli indirizzi di studio dell'Istruzione professionale quale riferimento per i passaggi tra i reciproci percorsi, di cui all'All. 4) allo stesso Decreto, rimodulato sulla base dell'Intesa 155/CSR del 10 settembre 2020 nell'All. 4 bis in rapporto al nuovo Repertorio delle Figure di leFP ex Accordo CSR 1° agosto 2019;
- con la L.R. n. 30 del 5 ottobre 2015 il "sistema duale", quale raccordo organico e continuo tra formazione e mondo del lavoro, è stato assunto quale modalità privilegiata di insegnamento nel sistema di leFP della Lombardia;

RICHIAMATI i precedenti accordi territoriali e atti concernenti la leFP della Lombardia e in particolare:

- l'Intesa tra Regione Lombardia e MIUR del 16 marzo 2009, i relativi allegati tecnici e l'Accordo territoriale tra Regione Lombardia e USR del 22 aprile 2009 con cui è stata avviata l'offerta unitaria di leFP in Lombardia;
- l'Accordo territoriale del 30 ottobre 2017 relativo all'a.s. 2017/2018, che nelle more dell'approvazione del decreto attuativo di cui all'art. 7, c.1 del D.lgs. n. 61/2017, in linea con l'evoluzione del quadro normativo nazionale e regionale ha aggiornato i contenuti degli Accordi successivi all'Intesa 2009;
- l'Accordo territoriale tra Regione Lombardia e USR per la Lombardia del 21 dicembre 2018, dove trovano declinazione anche i requisiti minimi di accreditamento degli IIPP, nel rispetto della loro specificità, la cui validità era riferita ai cicli triennali avviati negli anni scolastici e formativi 2019/2020 e 2020/2021;

CONSIDERATO che il citato Accordo territoriale tra Regione Lombardia e USR per la Lombardia del 21 dicembre 2018, è stato prorogato, concordemente con USR, sia per i percorsi avviati nell'annualità 2021/2022 come previsto dall'Accordo stesso, sia con DGR n. 5061 del 19 luglio 2021 per l'annualità 2022/2023;

CONSIDERATA quindi la necessità di procedere al rinnovo del suddetto Accordo attraverso la sottoscrizione di un nuovo Accordo quadro che, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 c. 1 del D.L. del 17 maggio 2018, recepisca organicamente quanto previsto in sede di accordi e di declinazione normativo-regolamentare a livello nazionale, con riferimento anche all'offerta di leFP erogata agli adulti da parte degli IIPP che erogano percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti;

VALUTATO di confermare le finalità cui storicamente risponde l'offerta sussidiaria in Regione Lombardia, ossia:

- assicurare continuità e organicità dell'offerta territoriale e dei servizi educativi di Istruzione e formazione di secondo ciclo, secondo quanto previsto dagli Atti di programmazione sopra richiamati ed ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007;
- innalzare la qualità e salvaguardare la specifica caratterizzazione dei percorsi triennali e di quarto anno di leFP, in conformità all'ordinamento regionale;
- promuovere e favorire processi di autonomia e innovazione didattica e metodologica, per l'innalzamento della qualità complessiva del servizio regionale;
- garantire la caratterizzazione dell'offerta professionalizzante nel suo complesso in rapporto alle evoluzioni e specificità del mercato del lavoro;

VISTA la collaborazione in atto tra Regione Lombardia e USR per la Lombardia anche relativamente alla programmazione dell'offerta formativa territoriale, alla gestione dei passaggi e alle iscrizioni degli allievi;

si conviene quanto indicato nei seguenti punti:

1 NATURA DELL'OFFERTA SUSSIDIARIA DI leFP

- 1.1 L'offerta di leFP in Regione Lombardia si riferisce alle specifiche disposizioni regolamentari regionali in materia e ha carattere unitario. Tale offerta è assicurata in regime di sussidiarietà dagli Istituti scolastici accreditati che erogano percorsi di Istruzione professionale, compresi quelli ex, art. 4 c. 6 del D.P.R. n. 263/2012 in rete con i CpIA che offrono percorsi di secondo livello di Istruzione degli adulti.
- 1.2 In particolare, gli IIPP accreditati possono erogare in via sussidiaria le seguenti tipologie di percorso di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 226/05:
 - triennale per il conseguimento della Qualifica professionale (III liv. EQF/QNQ), che consente nei primi due anni l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del diritto-dovere;
 - quarto anno e quadriennale per l'acquisizione del Diploma professionale (IV liv. EQF/QNQ).
- 1.3 Gli IIPP collaborano inoltre con le Istituzioni Formative accreditate per la progettazione dei percorsi annuali di accesso all'esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria di II grado. Al fine di consentire il pieno esercizio di detta facoltà, Regione

Lombardia eUSR per la Lombardia promuovono forme di collaborazione fra IIPP e Istituzioni formative per il riconoscimento dei crediti e per la progettazione formativa di tali corsi annuali.

- 1.4 L'offerta regionale di leFP è definita nell'ambito e nelle modalità della programmazione territoriale di cui all'art. 7 della L.R. n. 19/07, "Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia". Nelle more della definizione tramite Intese tra Ministero dell'Istruzione, Regioni e P.A. dei criteri per la realizzazione del corso annuale previsto all'art.15 del D.lgs. n. 226/2005 indicate all'art. 14, c. 3 del D.lgs. n. 61/2017, lo stesso si realizza nelle modalità di cui alle specifiche Linee guida regionali e disposizioni del Ministero dell'Istruzione in materia di esami di Stato, nell'ambito di specifica programmazione definita annualmente dalla Regione Lombardia.
- 1.5 Costituisce elemento caratterizzante dei percorsi di leFP la dimensione duale che valorizza l'ambiente di lavoro come luogo di apprendimento, attraverso le modalità dell'alternanza scuola-lavoro, del tirocinio e dell'apprendistato formativo. Gli IIPP che erogano l'offerta di leFP in via sussidiaria privilegiano pertanto tale modalità, con riferimento anche alle soluzioni di percorso ordinarie e integrative e ai connessi parametri standard di cui Piano nazionale nuove competenze approvato con DI il 14 dicembre 2021.

2 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'OFFERTA SUSSIDIARIA DA PARTE DELLE I.P.

- 2.1 Per la progettazione ed erogazione dei percorsi di leFP gli IIPP garantiscono il soddisfacimento delle seguenti condizioni:
 - a) essere accreditati nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 3;
 - b) presenza della propria offerta di leFP nell'offerta regionale di cui all'art. 7 della L.R. n. 19/07;
 - c) avere formalmente previsto l'offerta di leFP in via sussidiaria nel proprio Piano triennale dell'offerta formativa;
 - d) conferire i dati e le informazioni previste da Regione Lombardia, mediante l'utilizzo dei sistemi informatici regionali, garantendo l'inserimento annuale e il costante aggiornamento dei dati relativi a classi, allievi e altre notizie correlate, al fine di consentire il monitoraggio periodico dello Stato e la certificazione finale regionale dei percorsi di leFP (richieste di commissioni e nomina dei Presidenti, esami, rilascio di attestati di Qualifica e di Diploma);
 - e) rispettare gli standard regionali di cui alla specifica regolamentazione della Regione Lombardia in vigore al momento della stipula del presente atto e sue successive modifiche e integrazioni in rapporto alle evoluzioni del quadro normativo nazionale, in particolare:
 - STANDARD DI APPRENDIMENTO relativi alle competenze culturali di base e tecnico professionali delle FIGURE e dei PROFILI e INDIRIZZI del Repertorio di leFP ed eventuali integrazioni, con riferimento anche alle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali;
 - PARAMETRI ORARI relativi a monte ore complessivo annuale, destinato allo sviluppo delle aree di apprendimento e alle modalità formative;
 - PROGETTAZIONE FORMATIVA in modalità personalizzata;
 - METODOLOGIE didattiche laboratoriali e in situazione;
 - VALUTAZIONE dello sviluppo e dell'acquisizione delle competenze, coerente con la fisionomia della leFP.
 - f) assicurare una composizione qualitativa dell'organico docente, nell'ambito di quanto previsto all'art. 8, c. 6 del D.l. 17 maggio 2018, diversificata rispetto a quella dei percorsi

di Istruzione professionale e coerente con gli standard formativi e le modalità di apprendimento specifici delle diverse Figure e Profili di IeFP; a tale scopo gli IIPP utilizzano i margini di articolazione delle cattedre di cui al c. 4 dell'art. 9 e gli spazi di autonomia e flessibilità previsti dall'art. 6 del D.lgs. n. 61/2017.

- g) garantire risorse professionali con effettiva esperienza e conoscenza sia dei processi di lavoro, sia del presidio delle attività di orientamento, tutoraggio, riconoscimento dei crediti e certificazione delle competenze, reperibili anche attraverso quanto previsto alla lett. d), c. 1, art. 6 del D.lgs. n. 61/2017 e nell'ambito dell'organico dell'autonomia e per il potenziamento di cui all' art. 1, cc. 5 e 95 della Legge n. 107/2015.
- h) essere dotati di un servizio di placement, che garantisca il raccordo con i servizi territoriali al lavoro, l'apprendistato e le opportunità di inserimento lavorativo connessi alle politiche attive regionali.

- 2.2 Nel rispetto di quanto previsto agli art. 3, c. 1, lett. h) e art. 5, c. 2 del D.l. del 17 maggio 2018, per gli utenti che desiderano conseguire la Qualifica e il Diploma Professionale, gli IIPP assicurano la costituzione di gruppi classe di IeFP specificamente dedicati.
- 2.3 L'opzione per il conseguimento della Qualifica e del Diploma Professionale può essere espressa dall'utenza unicamente per gli IIPP che garantiscono i requisiti di cui al precedente punto 2.1, deve essere esplicitata dalla stessa sull'apposita piattaforma in sede di iscrizione e non può avvenire posteriormente ad essa. A tale scopo gli IIPP garantiscono una completa e preliminare informazione, nell'ambito delle azioni di orientamento e sui propri siti istituzionali, proponendo l'offerta di IeFP come opzione distinta da quella del proprio ordinamento quinquennale.
- 2.4 In fase di iscrizione, nel caso di eccedenza di domande o di numero insufficiente per la costituzione di un gruppo classe dedicato, gli IIPP in coerenza con le disposizioni procedurali in materia, provvedono al riorientamento degli alunni interessati presso altri percorsi territoriali di IeFP.
- 2.5 In ogni caso la costituzione delle classi iniziali fa riferimento ai criteri e ai parametri numerici di cui al D.P.R. n. 81/2009.

3 MODALITA' DI ACCREDITAMENTO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

- 3.1 L'accREDITamento degli IIPP che offrono percorsi di IeFP in via sussidiaria, compresi quelli incardinati nei CpIA, con riferimento all'accREDITamento regionale di cui alla DGR del 26 ottobre 2011, n. 2412 e al D.D.G. del 13 novembre 2012 n. 10187 e ss.mm.ii., prevede che le stesse Istituzioni garantiscano:
 - una dotazione strutturale unitaria presso l'unità organizzativa dove si svolge l'attività didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati all'erogazione dei percorsi formativi;
 - un sistema di contabilità pubblica e/o per centri di costo e ricavo;
 - il requisito obbligatorio di compliance attraverso l'adeguamento alle previsioni di cui alla L. 90/2012 (amministrazione trasparente);
 - la certificazione del sistema di gestione della qualità, a cui sono equiparate le procedure del rapporto di autovalutazione di cui al DPR 28 marzo 2013 n. 80;
 - la disponibilità di docenti-formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità a garanzia del presidio delle aree di formazione, tutoraggio, orientamento, accertamento dei crediti formativi, certificazione delle competenze e supporto alla disabilità coerenti con quanto previsto nel D.D.U.O. 20 dicembre 2013 n. 12550 e nel D.D.S. 28 luglio 2014 n. 7214.

- 3.2 Le modalità con cui il possesso dei requisiti si intende soddisfatto tiene conto delle specificità delle istituzioni scolastiche di Istruzione professionale e delle verifiche effettuate dalla Province per la programmazione dell'offerta formativa di Istruzione e formazione professionale.

4 INTERVENTI INTEGRATIVI

- 4.1 Per garantire il diritto alla propria scelta e per contenere eventuali conseguenti fenomeni di dispersione, gli interventi integrativi ex art. 3 c. 2 del D.L. 17 maggio 2018, come previsto dalla norma possono essere attivati esclusivamente dagli IIPP che hanno presentato un'offerta sussidiaria, esclusi quelli connessi ai CpIA.
- 4.2 Tali interventi possiedono carattere personalizzato e non possono essere attivati per interi gruppi classe o per un numero consistente di alunni dello stesso gruppo classe; sono inoltre progettati e avviati dalla prima annualità, in relazione alle Figure e Profili dei percorsi di leFP previsti nella programmazione territoriale dell'offerta, sulla base della tabella di correlazione tra Qualifiche e Diplomi professionali di leFP e indirizzi dei percorsi quinquennali di Istruzione professionale di cui all'Allegato 4-bis al Decreto 24 maggio 2018, n. 92. Per gli studenti riorientati da altri percorsi di studi alla fine della prima annualità, fatto salvo quanto sopra definito, è possibile attivare gli interventi formativi dalla seconda annualità.
- 4.3 Tali interventi e i nominativi degli interessati devono essere preventivamente e contestualmente comunicati all'ufficio competente della Direzione Generale Formazione e Lavoro all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it e all'ufficio competente dell'USR per la Lombardia all'indirizzo drlo@postacert.istruzione.it, ai fini delle preventive verifiche circa l'effettiva impossibilità per i destinatari di potersi inserire in un percorso di leFP.
- 4.4 Ai fini della loro spendibilità, i suddetti interventi sono progettati sulla base di una preliminare identificazione dei contenuti di apprendimento e degli ambiti di equivalenza tra i curricula dei diversi ordinamenti.
- 4.5 Gli interventi finalizzati all'acquisizione di esiti di apprendimento riconoscibili in termini di credito formativo nei percorsi di leFP di cui al c. 2 dell'art. 3 del D.L. del 17 maggio 2018 ed attivabili dagli IIPP anche in collaborazione con le Istituzioni Formative consistono in via prioritaria in Unità Formative che sviluppano le dimensioni tecnico professionali specifiche delle Figure e dei Profili della leFP attraverso modalità laboratoriali e in contesto reale lavorativo (alternanza scuola lavoro, alternanza o tirocinio).
- 4.6 Gli interventi sono realizzati nell'ambito del monte ore curricolare di Istruzione professionale, nel rispetto di quanto previsto per quote orarie di cui al c. 2 dell'art. 3 del D.L. del 17 maggio 2018 e del c. 3, lett. e) dell'art. 4 del D.lgs. n. 61/2017.

5 CREDITI FORMATIVI, PASSAGGI E ACCESSO ALL'ESAME REGIONALE

- 5.1 Nell'ambito del sistema regionale di leFP i criteri per il riconoscimento del credito, così come specificato nella regolamentazione regionale, sono quelli dell'equivalenza formativa e della coerenza tra aspetto qualitativo (apprendimento acquisito) e quantitativo (tempo dedicato per l'acquisizione).
- 5.2 La determinazione dei crediti e i passaggi reciproci tra i percorsi di Istruzione professionale e quelli di leFP non rivestono carattere automatico e avvengono nelle modalità di cui alla regolamentazione regionale e di quanto disposto negli Accordi 100/CSR del 10 maggio 2018 e 156/CSR del 10 settembre 2020.
- 5.3 Ai sensi dei suddetti Accordi attuativi dell'art. 8, c. 2 del D.lgs. n. 61/2017, le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate:

- per i primi tre anni dei percorsi di leFP e di Istruzione professionale, nel corso o al termine di ciascun anno;
 - al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di leFP a quelli di Istruzione professionale;
 - per l'accesso ai percorsi di Istruzione professionale e per i passaggi nel corso delle terze annualità, nei limiti temporali di cui all'art. 7, cc. 3, 4 e 6 dell'Accordo 100/CSR del 10 maggio 2018.
- 5.4 In esito alla valutazione, la Commissione dell'Istituzione ricevente determina l'inserimento dello studente nel percorso di destinazione:
- nell'annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza, nel caso di passaggi in corso d'anno;
 - nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente, ovvero disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative;
 - nell'annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.
- 5.5 Le modalità di accesso, le fasi e le procedure degli esami conclusivi per il conseguimento dei titoli di Qualifica e di Diploma professionale in esito ai percorsi di leFP e con riferimento agli interventi integrativi di cui al punto 4 del presente Accordo sono regolamentate dalla disciplina regionale.
- 5.6 Sono parimenti regolamentati dalla disciplina regionale i criteri e le modalità del riconoscimento dei crediti, compresi quelli acquisiti in esito agli interventi integrativi ex art. 3, c. 2 del D.I. del 17 maggio 2018 spendibili per l'accesso all'esame di leFP, ferme restando le condizioni minime di accesso previste dalla stessa disciplina regionale.

6 DECLINAZIONE TERRITORIALE DEI PROFILI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ACCORDI PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO ANNUALE PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO

- 6.1 La declinazione degli indirizzi di studio di istruzione professionale in profili corrispondenti alle specificità territoriali è realizzata dagli IIPP nell'ambito delle priorità definite dalla Regione con proprio atto, in rapporto alla programmazione dell'offerta professionalizzante riferita alle specificità territoriali ed all'esigenza di garantirne la differenziazione e l'ampliamento.
- 6.2 In un'ottica di sistema, anche al fine di garantire la coerenza di impianto con quelli di leFP, per la declinazione dei propri indirizzi gli IIPP si attengono ai parametri descrittivi di cui all'Allegato 3) del D.I. 30 giugno 2015, ai descrittori dell'Allegato 1) al Decreto 8 gennaio 2018 sul QNQ e fanno riferimento all'Atlante del lavoro e ai codici di correlazione ex D.lgs n. 13/2013.
- 6.3 Per la realizzazione del corso annuale di cui al precedente punto 1.3. le Istituzioni formative procedono alla stipula di uno specifico accordo con uno o più IIPP ubicati in Regione Lombardia, sulla base della preliminare verifica dell'effettiva correlazione tra le Figure e i Profili leFP e le specifiche declinazioni territoriali dei propri profili di indirizzo.
- 6.4 L'individuazione delle Istituzioni Formative cui sono in capo i percorsi annuali e la stipula del relativo accordo sarà effettuata entro la data del 31 luglio dell'annualità precedente a quella di attivazione degli stessi percorsi. Tale termine trova necessaria applicazione a partire dall'annualità 2023/2024.

7 OFFERTA DEI PERCORSI DI leFP AGLI ADULTI NELL'AMBITO DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE

- 7.1 La formazione e l'istruzione degli adulti è parte del sistema regionale per l'apprendimento permanente e concorre, nel rispetto della propria specifica mission e in sinergia con le Istituzioni formative al successo formativo e professionale delle persone, favorendone l'accesso al mondo del lavoro e l'acquisizione di specifiche qualificazioni professionali.
- 7.2 Il target dei percorsi erogati dalle Istituzioni formative e in via sussidiaria dagli IIPP presso cui sono incardinati i percorsi di secondo livello di cui all'art. 4 c. 1 lettera b) del DPR n. 263/2012 è quello di popolazione adulta extra-DDIF (Diritto dovere di istruzione e formazione) e di cui al successivo punto 7.12. A tali percorsi possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- 7.3 Nelle more della definizione dell'adattamento dei quadri ai percorsi di Istruzione professionale di secondo livello per adulti, così come previsto dall'art. 4 c. 11 del DM 92/2018, rimangono in vigore indirizzi, articolazioni e opzioni così come definiti dal DPR 15 marzo 2010 n.87 e il relativo adattamento dei quadri orari di cui agli Allegati D) del D.I. n. 12/2015.
- 7.4 Le condizioni e gli standard minimi dei percorsi per adulti sono quelli di cui ai precedenti punti 2.1. e 2.2. Rimane fermo il rispetto dei Livelli essenziali delle prestazioni nazionali di cui al Capo III del D.lgs. n. 226/2005, l'articolazione triennale e quadriennale o di quarto anno, nonché la caratterizzazione professionalizzante della leFP. Rimane altresì fermo il rispetto delle norme contenute nel regolamento adottato con DPR 29 ottobre 2012 n. 263 e nelle Linee guida adottate con DI 12 marzo 2015.
- 7.5 Agli adulti che si iscrivono ai percorsi di leFP, ferma restando la quota minima del 55% del monte orario annuale riservato allo sviluppo delle competenze dell'area tecnico-professionale, è riconosciuto in ingresso un credito relativo all'avvenuto assolvimento o proscioglimento dall'obbligo di istruzione, corrispondente ad una riduzione di 297 h., equivalente al 30% della durata annuale di 990 h. del percorso. Le Istituzioni possono operare un ulteriore riconoscimento dei crediti comunque acquisiti, traducibile in una riduzione oraria massima del 20% dell'orario di ogni annualità del percorso effettivamente realizzato dall'allievo.
- 7.6 Le ammissioni alla frequenza del percorso di studi, la destinazione del richiedente all'annualità corrispondente ai crediti riconosciuti, l'eventuale riduzione o integrazione oraria, sono stabilite secondo quanto disposto dall'ordinamento regionale. Per gli IIPP tali procedure sono gestite dalle Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale istituite dai CplA ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 263/2012 e possono essere effettuate anche in collaborazione con i servizi dell'orientamento regionale e di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (di seguito: IVC).
- 7.7 La promozione ovvero l'ammissione all'annualità di corso successiva del percorso di Qualifica e l'accesso ai quarti anni di Diploma sono regolamentati dall'ordinamento regionale.
- 7.8 La predisposizione dei percorsi di leFP riservati agli adulti è realizzata nell'ambito delle modalità di definizione e attribuzione degli organici e degli assetti organizzativi riservati ai corsi ex DPR n. 263/2012.
- 7.9 Nei percorsi per adulti è possibile erogare la Formazione a Distanza nella misura del 20% del monte orario complessivo del percorso.
- 7.10 Per unità oraria si intende quella di 60 minuti.
- 7.11 È facoltà delle Istituzioni articolare l'orario nelle fasce diurne e/o serali rispondenti alle esigenze dell'utenza, nonché utilizzare tutte le leve di flessibilità previste dall'ordinamento regionale, anche ai fini:

- della riarticolazione del gruppo classe in gruppi di livello e della definizione di percorsi di studio personalizzati;
 - della realizzazione delle attività di informazione, accoglienza, integrazione formativa e sociale, orientamento e riorientamento, placement, intermediazione e accompagnamento al lavoro, riconoscimento dei crediti.
- 7.12 Le istituzioni scolastiche di secondo grado a cui sono ricondotti i percorsi di Istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena realizzano i percorsi di cui al punto 1.2 del presente accordo anche in favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti penali da parte dell’Autorità Giudiziaria minorile (Punto 3.6 delle Linee Guida adottate con DI del 12 marzo 2015).
- 7.13 Gli esami finali seguono le stesse procedure di quelli dei percorsi attivati per l’utenza nella fascia del DDIF. La certificazione di riconoscimento dei crediti e la conseguente predisposizione del Piano Formativo Individuale, in cui sono definite le quote orarie delle singole Unità di apprendimento o Unità Formative, è parte integrante della documentazione per la candidatura e l’ammissione all’esame di Qualifica e di Diploma professionale. Non sono ammessi candidati privatisti.
- 7.14 Nell’ambito del monte ore destinato alle attività di accoglienza e orientamento, in via preliminare rispetto alla definizione della specifica progettazione formativa, le Istituzioni garantiscono, anche in sinergia con i servizi regionali per l’orientamento e per l’IVC la verifica della rispondenza del percorso di leFP alle effettive esigenze dei singoli utenti. In caso di richiesta e/o urgenza di un rapido inserimento nel mondo del lavoro, ovvero laddove non sussistesse la necessità di acquisire un titolo di studio, esse prospettano un percorso non afferente al sistema di istruzione e formazione di secondo ciclo, bensì direttamente finalizzato all’acquisizione di una qualificazione professionale del QRSP ex DDUO n. 8486 e ss.mm.ii. e integrazioni.
- 7.15 Anche nei percorsi per adulti l’alternanza costituisce elemento necessario e caratterizzante. Essa si attua unicamente nelle forme di assetto lavorativo reale e non simulato, nella misura del 20% del monte orario del percorso personalizzato. Nel caso di soggetti che esercitano attività lavorative riconducibili al Profilo di Qualifica o Diploma professionale, tali attività sono valevoli ai fini dell’assolvimento del suddetto 20%. Nel caso di soggetti che esercitano una attività lavorativa non congruente con il Profilo, l’attività è valevole per il 10%, con riferimento alla formazione delle competenze tecnico-professionali comuni a tutte le Figure (organizzazione del lavoro, ecc.). L’attività lavorativa deve essere regolarmente contrattualizzata.
- 7.16 Per i percorsi attivati nella modalità dell’apprendistato ex art. 43, D.lgs. n. 81/2015 si applicano le specifiche disposizioni regionali in materia, fatto salvo quanto previsto ai punti 7.4, 7.5, 7.8 e 7.10 del presente accordo.

8 COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

- 8.1 Regione e U.S.R. si impegnano a sviluppare una collaborazione istituzionale organica nel rispetto delle proprie specifiche competenze e attraverso la messa a disposizione delle rispettive strutture e risorse, in particolare relativamente a:
- a) promozione e supporto ad azioni di qualificazione del sistema territoriale da attivare a partire dall’annualità 2023/2024 attraverso interventi congiunti di accompagnamento e formazione alle Istituzioni che erogano l’offerta di leFP, con particolare riferimento all’innovazione degli assetti metodologico-didattico, organizzativo e di individuazione delle risorse funzionali all’attuazione dell’offerta sussidiaria, allo sviluppo del sistema duale e dell’apprendistato, ai servizi ed alle azioni di supporto alla transizione al lavoro;

- b) definizione di Linee guida operative e di equivalenze tra esiti di apprendimento delle aree di indirizzo di Istruzione professionale e competenze tecnico professionali delle Figure e dei Profili di leFP per favorire i processi di riconoscimento dei crediti, passaggio reciproco tra i percorsi e raccordo tra le declinazioni territoriali dei profili di Istruzione professionale e quelli di leFP;
 - c) sostegno alla costituzione delle specifiche articolazioni della rete delle scuole professionali e al Comitato territoriale della Lombardia, con particolare riferimento alla promozione e sviluppo delle attività di cui al c. 1 dell'art. 3 del D.L. del 23 dicembre 2021, n. 358;
 - d) coordinamento, monitoraggio, valutazione di sistema e degli esiti di apprendimento dei percorsi di leFP;
 - e) informazione circa le modalità e relativamente agli IIPP presso cui è possibile fruire dell'offerta sussidiaria, monitoraggio delle iscrizioni e regolazione dei flussi degli allievi verso i percorsi sussidiari di leFP;
 - f) verifica della sussistenza delle condizioni di attivazione degli interventi ex art. 3, c. 2 di cui al punto 4 e di ammissione agli esami di leFP degli alunni ad essi partecipanti;
 - g) condivisione di tutte le informazioni e le banche dati necessarie alla programmazione dell'offerta territoriale;
 - h) facilitazione all'accesso dei finanziamenti connessi alla realizzazione delle attività previste dal presente accordo, anche attraverso la risoluzione di eventuali problemi di ordine tecnico, con particolare riferimento alle modalità di registrazione e inserimento dati sulle piattaforme regionali e nazionali.
- 8.2 Per il coordinamento e il monitoraggio delle attività di collaborazione di cui al punto precedente è istituita una Segreteria tecnica composta da un referente istituzionale e da due referenti tecnici / esperti, designati con atto formale rispettivamente da Regione Lombardia e da USR per la Lombardia.
- 8.3 U.S.R. garantisce il supporto tecnico per:
- l'assegnazione degli organici agli IIPP nella misura quantitativa di quello attribuito alle classi di Istruzione professionale e secondo il criterio della corrispondenza qualitativa dell'offerta agli standard formativi di leFP;
 - la gestione dei passaggi reciproci tra Istruzione professionale e leFP e degli esami finali;
 - la gestione del corso annuale, con promozione delle relative misure di supporto e integrative.
- 8.4 Regione Lombardia si impegna a rivedere e aggiornare, alla luce delle innovazioni normative introdotte a livello nazionale, la regolamentazione regionale di leFP di cui al D.D.U.O n. 12550/13 e al D.D.S. n. 7214/14.
- 8.5 Regione e USR per la Lombardia assicurano in modo congiunto le attività di pubblicizzazione del presente accordo attraverso i propri canali istituzionali, nonché di controllo in merito al rispetto da parte degli IIPP della regolamentazione regionale di leFP.

9 DURATA

- 9.1 Il presente protocollo ha validità per il ciclo triennale 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 ed è rinnovabile per espressa volontà delle parti.
- 9.2 Sono immediatamente applicate le disposizioni sulle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa di cui agli Accordi CSR n° 100 del 10 maggio 2018 e 156/CSR del 10 settembre 2020.

- 9.3 Le Parti si riservano di integrare, modificare o sottoscrivere un nuovo Accordo, anteriormente alla scadenza sopra indicata, a recepimento di eventuali innovazioni del quadro normativo di riferimento e/o in esito alle risultanze delle attività di cui al punto 8.

Milano, _____

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Il Direttore Generale

Regione Lombardia

Direzione Generale
Formazione e Lavoro
Il Direttore Generale

Direzione Generale
Istruzione Università Ricerca
Innovazione e Semplificazione
Il Direttore Generale